

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**la**  
**Corte dei conti**  
**in**  
**Sezione regionale di controllo per la Puglia**

Nella camera di consiglio del 11 dicembre 2017 composta da:

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	Presidente
Consigliere	Rossana Rummo	
Consigliere	Stefania Petrucci	
Primo Referendario	Rossana De Corato	
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore	
Referendario	Carmelina Addresso	Relatore
Referendario	Michela Muti	

ha assunto la seguente deliberazione

sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco della Città Metropolitana di Bari, trasmessa in data 13 novembre 2017 ed assunta in pari data al protocollo della segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia n. 4847-13/11/2017-SC-PUG-T75-A;

Vista l'ordinanza n. 138/2017 con la quale è stata convocata la Sezione regionale di controllo per il giorno 11 dicembre 2017;

udito il relatore, Referendario Carmelina Addresso.

Ritenuto in

FATTO

Il Sindaco della Città Metropolitana di Bari chiede alla Sezione un parere in merito all'obbligatorietà della cessione delle quote di partecipazione in società che gestiscono servizi nel settore dei trasporti.

In particolare, l'Ente espone che:

-con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 124 del 27/09/2017, nell'approvare l'aggiornamento del piano di razionalizzazione delle partecipazioni ex art 24 d. lgs 19 agosto 2016 n.

175, la Città Metropolitana ha disposto l'alienazione della quota di partecipazione nella società Aeroporti di Puglia S.p.a;

- con successiva deliberazione n. 125 del 27.09.2017, il Consiglio Metropolitanano ha approvato l'ordine del giorno a firma di un Consigliere inerente la *"necessità di chiedere il parere della Corte dei Conti circa l'assoluta obbligatorietà ex lege di dismissione/alienazione"* della predetta partecipazione;

- l'art. 1, comma 2, della legge 7 aprile 2014, n.56 dispone che *"Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitanano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee"*;

- l'aeroporto del capoluogo può costituire uno snodo essenziale per l'ottimale sviluppo del territorio metropolitanano, nell'ottica della promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana.

Premesso quanto sopra, il Sindaco chiede se sussista l'assoluta obbligatorietà dell'alienazione della partecipazione sopra indicata.

Considerato in

## DIRITTO

Preliminarmente, occorre valutare i profili di ammissibilità, sia soggettiva che oggettiva, della richiesta di parere alla luce dell'art. 7, comma 8, della L. 05/06/2003 n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica. Da ultimo, l'art 10 bis d.l. 24/06/2016 n. 113 conv. dalla l. 7/08/2016 n. 160, fermo restando i requisiti soggettivi di ammissibilità sopra richiamati, ha introdotto un nuovo periodo nel testo del citato art 7, comma 8, prevedendo che le richieste di parere nella medesima materia possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; per i Comuni, le Province e le Città metropolitane, dalle rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata.

In relazione al profilo di ammissibilità soggettiva, la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco della Città Metropolitana di Bari, per cui non vi è dubbio in merito alla sussistenza del requisito predetto.

Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, nel testo introdotto

dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali.

Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, secondo il dettato dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo.

Invero, l'art. 45 dello Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 n. 7, ha previsto l'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze.

Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non è tuttora operante, la Sezione ritiene soggettivamente ammissibile la richiesta di parere.

Sul piano dell'ammissibilità oggettiva, si rammenta che la Corte dei Conti, secondo il disposto dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di "*contabilità pubblica*".

Il Collegio evidenzia che le Sezioni Riunite in sede di Controllo, con la deliberazione n. 54 depositata in data 17/11/2010 resa in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D. L. 1/07/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3/08/2009, n. 102, condividendo l'orientamento già espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 5 del 17/02/2006, hanno affermato che la nozione di "*contabilità pubblica*" strumentale alla funzione consultiva deve assumere un ambito limitato alle normative ed ai relativi atti applicativi che disciplinano l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina inerente la gestione dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la gestione delle spese, la disciplina del patrimonio, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.

Le Sezioni Riunite hanno, inoltre, sottolineato che *il concetto di contabilità pubblica consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici.*

Per consolidato orientamento delle Sezioni Regionali di Controllo, fatto proprio anche da questa Sezione, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di portata generale e non fatti gestionali specifici; non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati, non potendo tramutarsi in una verifica postuma di legittimità, e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte.

Alla luce delle coordinate interpretative sopra richiamate, il quesito formulato dal Sindaco della Città Metropolitana di Bari è inammissibile, in quanto afferente ad un fatto gestionale specifico (obbligatorietà o meno della dismissione della partecipazione detenuta nella società che gestisce l'aeroporto del capoluogo) e volto ad ottenere l'avvallo di questa Sezione in merito alla legittimità

di un atto già adottato (essendo la dismissione già stata disposta con delibera del Consiglio Metropolitan n. 124 del 27.09.2017).

Secondo la consolidata giurisprudenza contabile, infatti, devono ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare, in definitiva, un'ingerenza del giudice contabile nella concreta attività dell'ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale (cfr., *ex multis*, Sezione controllo Lombardia, delibera n. 453/2015/PAR).

Inoltre, come già rilevato in altra occasione, *"poiché alle Sezioni regionali di controllo è intestata la specifica funzione di esaminare i piani di razionalizzazione delle società detenute dagli enti locali, una pronuncia in sede consultiva sul parere formulato dall'ente locale interferirebbe con le funzioni di controllo sulla gestione finanziaria del medesimo ente."* (Sezione Puglia n. 8/2017, Sezione Lombardia n. 247/2016/PAR).

Peraltro, i piani di razionalizzazione di cui all'art 24 d lgs 175/2016 sono già stati elaborati e trasmessi alla Sezione regionale entro il 30 settembre 2017, come previsto dal comma 1 del medesimo art 24, a seguito della modifica introdotta dall'art. 15, comma 1, lett. a) e b), d. lgs 16 giugno 2017, n. 100.

Si osserva, in ogni caso, che il legislatore ha indicato espressamente i parametri alla luce dei quali valutare l'obbligatorietà o meno dell'alienazione delle partecipazioni, inserendo, all'art 24 d. lgs 175, un rinvio endotestuale alle seguenti disposizioni del medesimo decreto: l'art 4, commi 1, 2 e 3; l'art 5, commi 1 e 2; l'art. 20, comma 2.

E' sulla base di tale paradigma normativo che deve essere elaborata la motivazione che sorregge la decisione di mantenimento o di alienazione di una partecipazione ed il medesimo paradigma costituisce, altresì, parametro di controllo, da parte della Sezione, del *"puntuale adempimento degli obblighi"* specificati dall'art 24 mediante la tecnica della *relatio* interna sopra ricordata.

PQM

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia dichiara l'inammissibilità della richiesta di parere formulato dalla Città Metropolitana di Bari.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al Sindaco dalla Città Metropolitana di Bari.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2017.

Il Relatore

Il Presidente

F.to Carmelina Adesso

F.to Agostino Chiappiniello

Depositata in Segreteria l'11 dicembre 2017

Il Direttore della Segreteria  
F.to Marialuce Sciannameo